

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 50 (1978)
Heft: 2-3

Artikel: Giustizia Militare
Autor: Foppa, Giorgio
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246443>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Giustizia Militare

Cap Giorgio Foppa



Riportiamo in questa rubrica gli argomenti più significativi di alcune sentenze del Tribunale militare di Cassazione, avendo ottenuto il necessario consenso dall'Uditore in Capo dell'Esercito. La traduzione, da noi effettuata, attinge da sentenze prolate in lingua tedesca e francese e si riferisce ai soli passaggi considerati più importanti delle sentenze medesime, di cui si sono tralasciate quelle parti che apparterrebbero per contro necessariamente ad una pubblicazione specialistica di questa materia.

Questo primo gruppo di decisioni si riferisce all'art. 81 CPM che porta il marginale «rifiuto e omissione intenzionale del servizio». Le citate sentenze sono del 1973 e costituiscono la base dell'attuale giurisprudenza.

Art. 81 n. 1 cpv 1 e 2 CPM

Differenza tra rifiuto e omissione intenzionale del servizio

... L'uditore ricorrente basa il suo esposto sull'art. 188 cpv 1 crf 1 OGPPM e sostiene che la recl can H. ha agito con l'intenzione di sottrarsi all'obbligo del servizio. Motivo di tale suo agire è stata la paura del servizio militare, il quale avrebbe limitato la sua libertà religiosa. In tal senso, l'imputato deve essere riconosciuto colpevole di rifiuto e non di omissione del servizio.

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale Militare di Cassazione, decisivo, onde conoscere i limiti fra le due fattispecie, è il motivo della mancata prestazione del servizio: se lo stesso è insito — astrattamente o concretamente — nel servizio come tale, oppure maggiormente nella sfera privata e nella situazione personale dell'obbligato; qualora essenziale sia il primo motivo, l'imputato si è reso colpevole di rifiuto del servizio, mentre quando prevalgono le circostanze personali, la fattispecie deve essere considerata quale omissione intenzionale del servizio...

Art. 81 n. 2 CPM

Convinzioni morali:

- **interpretazione fondata sulla genesi del disposto (cons. 2a)**
- **secondo il metodo di interpretazione storico-oggettivo, l'evoluzione del diritto deve risultare, come la legge stessa, conforme alla volontà del legislatore (cons. 3a).**

... Con la novella legislativa del 21.12.1950 venne introdotto nell'art. 29 cpv 3 CPM uno statuto speciale per i rifiuti del servizio dovuti a «motivi religiosi in grave conflitto di coscienza». Tale trattamento speciale venne ampliato con la novella del 5.10.1967 anche a coloro che agivano per motivi etici ed umanitari... La motivazione fondamentale di tale ampliamento del privilegio si fonda sul concetto secondo cui la vera e leale convinzione deve essere tenuta in considera-

zione anche nel caso in cui essa non affondi le sue radici in una tematica religiosa...

Comunque devesi ritenere che motivo essenziale per il privilegio è e rimane il grave conflitto di coscienza, in cui agisce l'obiettore, trovatosi di fronte da un canto all'obbligo costituzionale di prestare servizio militare e dall'altro al divieto assoluto di uccidere e di usare violenza contro persona altrui...

Art. 81 n. 2 CPM

Convinzioni morali:

- riassunto della giurisprudenza;**
- motivi di coscienza sono di natura individuale.**

... I motivi morali e religiosi dell'obiettore di coscienza ai sensi dell'art. 81 cfr 1 CPM scaturiscono dal discernimento del bene dal male, in opposizione ai motivi che provengono dalla distinzione fra il giusto e l'ingiusto. Così vi è convinzione morale quando il pacifismo, l'aspirazione a un mondo di pace e la non violenza vengono a costituire per l'obiettore dottrina fondamentale, quasi una religione, tanto da poter essere considerati allora oggettivamente degni di una certa stima, persino da parte di coloro che li combattono. Per contro, i motivi intesi ad un fine politico, quali il cambiamento del sistema economico o sociale, la soppressione dell'esercito, ecc., procedono dalla distinzione fra il giusto e l'ingiusto e non da convinzioni morali ai sensi di legge e di giurisprudenza. Trattandosi di un complesso di motivi diversi, si determinerà se i motivi d'ordine morale sono stati preponderanti nel condurre l'accusato a quella situazione senza possibilità di uscita, in cui egli pretende di trovarsi. Se si esaminano i motivi di O., si constata da una parte che il suo atteggiamento procede da una volontà collettiva e pubblicamente manifestata di opporsi, con fini politici, al principio stesso della difesa nazionale e d'altra parte che l'accusato si è costantemente riferito agli argomenti sviluppati nel manifesto della MSCC. In tal senso, un comportamento di gruppo non è conciliabile con la nozione di coscienza, la cui essenza è per definizione individuale. Infine il manifesto al quale si riferisce il ricorrente è di ispirazione quasi esclusivamente politica...